

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA SEZIONE DI MILANO

COMUNICATO UFFICIALE n° 23 del 13 maggio 2024

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna, Duilio Colla (Componenti)

Ricorrente: ASD Polisportiva Oratorio Cesate

Sport: Calcio – Open A a 7 – Coppa Playoff

Gara: San Rocco Calcio – Oratorio Cesate Open Gialla del 02.05.2024

La ASD Polisportiva Oratorio Cesate ha impugnato il C.U. n° 32 dell'8.5.24 nella parte in cui il Giudice di prima istanza, in riferimento alla gara all'oggetto – in accoglimento del tempestivo e rituale reclamo proposto dalla società San Rocco Calcio avverso l'omologazione del risultato della gara in parola – ed in ragione del *“mancato rispetto da parte del Direttore di Gara delle disposizioni regolamentari in materia di durata dell'incontro”*, deliberava la non omologazione della gara e ne disponeva la ripetizione, previo accordo fra le parti e relativa comunicazione alla segreteria del CSI. Ai fini dell'immediata comprensione dell'oggetto del ricorso in esame – e, prima ancora, della delibera adottata dal Giudice Sportivo di prime cure – è opportuno evidenziare che esso si riferisce a un evidente *“errore tecnico”* posto in essere dal DDG della gara succitata: errore pacificamente occorso e non contestato dalla stessa odierna ricorrente.

In estrema sintesi, infatti, accadeva che il DDG, in luogo di consentire la regolare durata della gara, prevista e fissata in due tempi da 25 minuti ciascuno, disponeva erroneamente – come poi accaduto – che si svolgessero due tempi ognuno di soli 20 minuti.

Ebbene, la ricorrente nel proprio atto difensivo non contesta affatto l'effettiva sussistenza dell'errore tecnico da parte dell'arbitro di gara quanto invece – con riferimento alla lettera dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia – le modalità di accertamento di esso e la concreta influenza che quell'errore abbia avuto su una partita che – comprensibilmente – la reclamante evidenzia e sottolinea essere terminata con il punteggio di 5 a 0 a proprio favore.

Quanto al primo profilo la dolente invoca il comma 2) della predetta norma.

“L'errore tecnico deve risultare dal referto o rapporto di gara o da atto integrativo dello stesso o da filmati, a condizione che offrano piena garanzia tecnica o documentale”, recita il secondo comma dell'art. 24 RdG.

La ricorrente eccepisce l'irregolarità di un accertamento fondato sul solo ascolto – senza forma scritta di quello – operato dal Giudice Sportivo.

L'eccezione è però infondata laddove - come nel caso di specie e come da subito dedotto dal Giudice di prima istanza a seguito del reclamo dell'avversaria San Rocco - quell'errore risultasse già nel Rapporto di Gara compilato dal DDG. Si legge – nella sezione *“Durata Gara”* del Referto – *“Ora inizio 21.30 – Riposo 5 minuti – Ora fine 22.16”*. La successiva integrazione istruttoria, pur non

verbalizzata, deve intendersi non come attività viziata dall'assenza di forma scritta, come tale ipoteticamente inficiante l'accertamento del difetto regolamentare, quanto ulteriore – *strictu sensu* neanche necessario – riscontro ad un accertamento già realizzatosi perchè, appunto, risultante nel Referto come disposto dalla norma in esame.

Quanto al secondo profilo, invece, l'argomentazione della ricorrente – nell'eccepire un difetto motivazionale della delibera impugnata – assolutamente fedele al tenore letterale del comma 3) dell'art. 24, merita una trattazione doverosamente più approfondita.

La superiore norma stabilisce, infatti, che *“L'errore tecnico non è di per sè sufficiente ad invalidare la gara, se non risulti che esso abbia concretamente e non in astratto, influito sullo svolgimento del gioco.”*

Al riguardo la reclamante contesta che il Giudice Sportivo abbia mancato di offrire prova concreta che l'errore arbitrale in parola *“abbia effettivamente influenzato la partita e il risultato conseguito”*, limitandosi – afferma – ad un *“assunto ipotetico”*.

Orbene, l'insistere della ricorrente sulla circostanza del *“risultato”* – termine ripetuto tre volte nel proprio atto – rivela plasticamente il vizio interpretativo che ispira la propria impugnazione.

Il legislatore sportivo, come la stessa reclamante bene ha ricordato riportando integralmente la norma *de qua*, ha indicato come *“bene tutelato”* il (regolare) svolgimento del gioco, non il risultato, come invece poi invocato dalla ricorrente nella narrativa del proprio atto di gravame.

La tutela che l'Ordinamento Sportivo ricerca è, in buona sostanza, generale, preventiva, anticipata nella pretesa – che funge anche da *ratio* della norma in esame – che diventa *“annullabilità”* di qualsiasi risultato conseguito sul campo, che il gioco si svolga nel pieno rispetto di tutte le norme che lo regolano: il numero dei partecipanti alla gara, le dimensioni del terreno di gioco, le misure delle porte – in un parziale, non esaustivo e solo esemplificativo elenco – e, fra le altre, la durata della gara come stabilita dai regolamenti.

In forza della superiore interpretazione della norma - che si fonda sulla pacificità e inequivocabilità del suo tenore letterale - la prova *“concreta”* cui essa si riferisce deve, come ricordato, riguardare la lesione della regolarità degli elementi posti a fondamento dello svolgimento del gioco rispettoso dei regolamenti, non invece del risultato che è solo *“accidente”*, esito non prestabilito del gioco.

Viceversa, laddove – come in effetti, si ribadisce, non è – il bene protetto dalla norma fosse il risultato, allora il compito degli Organi Giudicanti diverrebbe inevitabilmente una *“prova diabolica”* impossibile da accertare *“concretamente”*.

Con riferimento agli esempi sopra enunciati, infatti, chi potrebbe, delle due squadre contendenti, provare *“concretamente”* di essere stata più danneggiata dell'avversaria dall'accertata irregolarità della misura delle porte o del terreno di gioco? Lo stesso, per i motivi anzidetti, vale per l'irregolare durata della gara.

Ciò ancor di più nella fattispecie in esame, dove la lesione al bene tutelato si connota di una *“concreta”* e matematica significatività con l'omissione di svolgimento di ben 10 minuti dei 50 regolarmente previsti. La reclamante sostiene che, con il punteggio di 5 a 0, fosse improbabile un risultato favorevole per l'avversaria anche nella disputa dei 10 minuti mancanti ma (con ragionamento controfattuale) si potrebbe contestare tale assunto nella presa d'atto – dall'esame del referto di gara - che tre di quelle cinque reti la reclamante le realizzasse nel breve spazio temporale di cinque minuti...

Per le appena svolte argomentazioni, conseguentemente, respinto anche questo secondo motivo di impugnazione sollevato dalla ricorrente, gli scriventi Giudici non possono che rigettare il ricorso

in esame, nella conferma delle statuizione del Giudice Sportivo in ordine alla ripetizione della gara in parola.

P.Q.M.

La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando:

- 1.rigetta il ricorso proposto dalla società ASD Polisportiva Oratorio Cesate confermando quanto disposto dalla delibera oggetto di gravame.
- 2.dispone l'incameramento della tassa reclamo versata

Milano, il 13 maggio 2024

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 14 MAGGIO 2024